GITTI AND PARTNERS

LE NOVITÀ DELLA IDD:

DALL'INTERMEDIAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

15 marzo 2018

Avv. Pietro Massimo Marangio
Of Counsel
Gitti and Partners - Studio Legale Associato

La Disciplina degli Intermediari Assicurativi prima della IDD

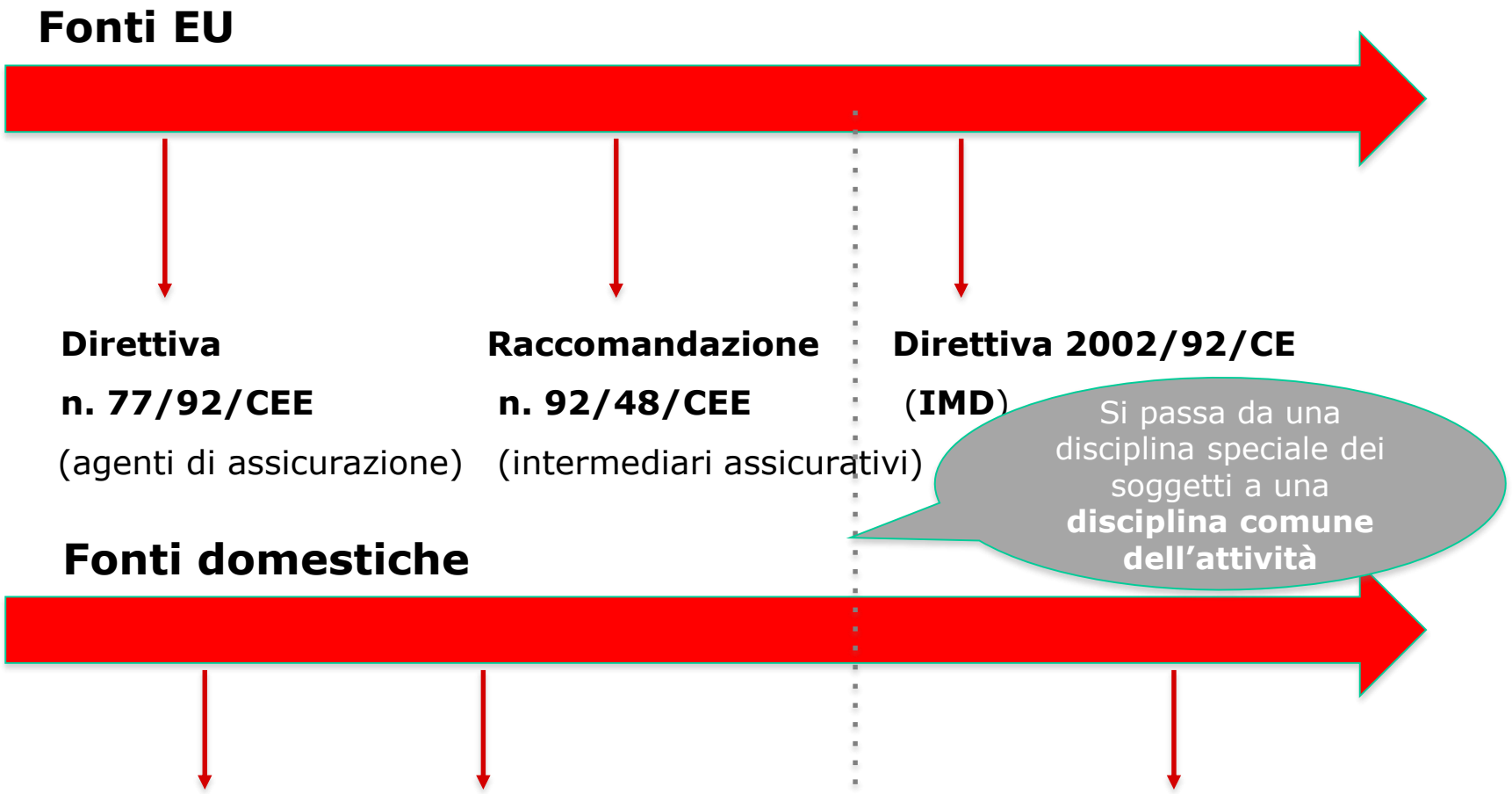

RECEPIMENTO DELLA IDD IN ITALIA

Milestones:

- **Direttiva** (**UE**) **2016**/**97** (**IDD**), entrata in vigore il 23 febbraio 2016 (e che originariamente avrebbe dovuto essere recepita nel nostro ordinamento entro il 23 febbraio di quest'anno);
- legge di delegazione europea al Governo n. 163 del 25 ottobre 2017 («**L**. **n**. **163/2017**»);
- l'8 febbraio scorso il Governo ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento della IDD e il 21 febbraio lo ha trasmesso al Parlamento (lo «**Schema di D. Lgs. di recepimento**»);
- nel frattempo, dapprima il Consiglio europeo e poi, il 1° marzo scorso, il Parlamento UE hanno confermato la proroga della scadenza per l'applicazione della IDD nei Paesi membri al **1° ottobre 2018**.

LA IDD | DALLA NOZIONE D'INTERMEDIAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA 1/4

Definizione d'**intermediazione assicurativa** fornita dall'art. 2, paragrafo 1, n. 3) della Direttiva n. 2002/92/CE: "*le attività consistenti nel **presentare o proporre contratti di assicurazione**, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione*".

L'art. 106 del CAP ha arricchito la nozione d'intermediazione, definendo tale: "*l'attività di intermediazione assicurativa consistente nel **presentare o proporre prodotti** assicurativi e riassicurativi **o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti** ovvero **nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati***".

Benché il concetto di "***consulenza***" rientrasse dunque nell'ambito della definizione di intermediazione assicurativa accolta dal CAP, **ma non in quella della IMD**, né il CAP né il Regolamento ISVAP n. 5/2006 precisavano in cosa consistesse tale servizio (anche se il sintagma "***assistenza e consulenza***" – ***finalizzate alle attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi*** – *ex* art. 106, induca a ritenere che si tratti di compiti strumentali all'offerta di coperture assicurative e dunque **svolti prevalentemente** – se non esclusivamente – **nella fase precontrattuale**. Con riferimento invece alla successiva fase di esecuzione del contratto, veniva attratta nel perimetro dell'intermediazione la "***collaborazione all'esecuzione o alla gestione***" dei contratti, "***segnatamente in caso di sinistri***").

LA IDD | DALLA NOZIONE D'INTERMEDIAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA 2/4

L'art. 2, 1° comma, n. 1) della Direttiva n. **2016/97/UE** (**IDD**) ricomprende nella **più ampia nozione di distribuzione assicurativa** "*le attività consistenti nel* ***fornire consulenza***, ***proporre contratti di assicurazione*** *o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione,* ***inclusi la fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi***".

LA IDD | DALLA NOZIONE D'INTERMEDIAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA 3/4

Oggi la IDD definisce espressamente la **consulenza assicurativa**, quale "***la fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione a uno o più contratti di assicurazione***" (cfr. art. 2, paragrafo 1, n. 15).

È evidente l'assonanza di tale definizione con quella di "***consulenza in materia d'investimenti***" di cui all'art. 1, comma 5-*septies*, del TUF: "***la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari***".

LA IDD | DALLA NOZIONE D'INTERMEDIAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA 4/4

La definizione di distribuzione assicurativa ai sensi della IDD è dunque PIÙ AMPIA di quella d'intermediazione sotto un duplice profilo:

1. **Soggettivo**: i distributori di prodotti assicurativi, infatti, comprendono non soltanto qualsiasi intermediario assicurativo, ma anche (i) **le imprese di assicurazione che procedano direttamente all'offerta dei propri prodotti** e (ii) gli «***intermediari assicurativi a titolo accessorio***» ovvero le persone fisiche o giuridiche, diverse dagli enti creditizi e dalle imprese d'investimento, che svolgano **a titolo oneroso** l'attività di distribuzione assicurativa in via accessoria, purché (a) la loro attività professionale principale sia diversa dalla distribuzione assicurativa; (b) distribuiscano soltanto determinati prodotti assicurativi complementari rispetto a un prodotto o servizio, e (c) tali prodotti assicurativi non coprano il ramo vita o la responsabilità civile – a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività principale.

   Si rileva tuttavia che determinati intermediari assicurativi a titolo accessorio sono esclusi dall'ambito di applicazione della IDD in ragione di specifiche esenzioni *ex* art. 1, paragrafo 3, della IDD.

2. **Oggettivo**: reca anche una **più articolata disciplina del prodotto** (**POG** - «*product oversight governance*»).

ESTENSIONE OGGETTIVA DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA | *POG*

Cfr. **art. 25**, paragrafo 1, della **IDD**. La più estesa definizione di distribuzione assicurativa impone alle **imprese assicurative** e agli **intermediari** che «***realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti***», di **adottare**, **gestire** e **controllare un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo esistente**, **prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti**.

Il processo di approvazione del prodotto dev'essere «***proporzionato***» e «***adeguato alla natura del prodotto assicurativo***».

Il processo di approvazione del prodotto:

- «*precisa per ciascun prodotto un* ***mercato di riferimento individuato***»;
- «*garantisce che* ***tutti i rischi*** *specificamente* ***attinenti a tale mercato*** *di riferimento* ***siano stati analizzati*** *e che la strategia di distribuzione prevista sia* ***coerente*** *con il mercato di riferimento stesso*», e
- «*adotta misure ragionevoli per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato*».

Le compagnie assicurative, inoltre, devono **riesaminare periodicamente** i prodotti assicurativi offerti.

La POG riguarda tutti i prodotti assicurativi ed è speculare a quella prevista in ambito finanziario dall'art. 24 della MiFID II ma, **soprattutto**, **dal** Libro III, Titolo VIII («*Governo degli strumenti finanziari*», art. 62 e segg.) del **Nuovo Regolamento Intermediari**, adottato da CONSOB con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.

ESTENSIONE OGGETTIVA DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA | I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI («IBIPs») *1/5*

In materia di prodotti assicurativi a prevalente componente finanziaria, «*grande è la confusione sotto il cielo*».

Nell'attuale stato di recepimento della normativa all'interprete è richiesto un esercizio improbo per ricostruire sistematicamente la materia. Molteplici sono, infatti, le definizioni fornite dalla normativa di settore:

- i «***prodotti d'investimento assicurativo***» sono definiti dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 in materia di documenti contenenti le informazioni chiave («***KID***») relative ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*packaged retail investment and insurance-based products* o «***PRIIP***») come «*quei prodotti assicurativi che presentano una* ***scadenza o*** *un* ***valore di riscatto*** *e in cui tale scadenza o valore di riscatto è* ***esposto in tutto o in parte****,* ***in modo diretto o indiretto****,* ***alle fluttuazioni di mercato***» (cfr. art. 4, n. 2) del citato Reg. 1286/2014 e art. 1, comma 1, lettera w-*bis.*3 TUF. A loro volta, in materia di disciplina della documentazione d'offerta, i prodotti d'investimento assicurativi rientrano tra i PRIIP unitamente ai prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati).

- La IDD (art. 2, paragrafo 1, n. 17)) richiama la stessa definizione del Regolamento comunitario (assoggettando gli IBIPs alla disciplina dell'intermediazione assicurativa) **per escludervi, però, determinati prodotti**.

Estensione Oggettiva della Distribuzione Assicurativa | I Prodotti d'Investimento Assicurativi («IBIPs») 2/5

I prodotti esclusi dalla definizione di «*prodotti d'investimento assicurativo*» della IDD sono:

- i prodotti assicurativi non vita (elencati *sub* Allegato I di Solvency II – direttiva n. 2009/138/CE);
- i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
- i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
- i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito della direttiva n. 2003/41/CE sulle attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali o nell'ambito della Solvency II;
- i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico.

ESTENSIONE OGGETTIVA DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA | I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI («IBIPS») 3/5

Oltre alla nuova definizione di «***prodotti d'investimento assicurativi***», però, il TUF reca altresì la più nota definizione (introdotta dal Decreto Pinza, D. Lgs. n. 303/2006) di «***prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione***», per tali intendendosi le polizze e le operazioni di cui ai rami III (***unit-linked*** e ***index-linked***) e V (**contratti di capitalizzazione**) di cui all'art. 2, 1° comma, del CAP, con esclusione, tuttavia, delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. n. 252/2005 (recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari).

Dunque: **da una parte**, **progressiva specializzazione dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione rispetto agli altri prodotti assicurativi e**, **dall'altra parte**, **maggior «*livellamento del campo di gioco*» tra gli stessi prodotti emessi dalle compagnie e gli altri prodotti finanziari**, con la **parificazione della disciplina dell'offerta** (**e della relativa documentazione**) **dei primi a quella delle quote di OICR** (che delle polizze *unit-linked* costituiscono il sottostante).

La c.d. Riforma del Risparmio (L. n. 262/2005) abrogò infatti la lettera f) dell'art. 100, 1° comma, TUF, che esentava i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione dagli obblighi in materia di sollecitazione all'investimento, con il risultato che da allora in poi la loro offerta, a meno che tali prodotti non prevedano «***il pagamento di un premio minimo iniziale di almeno 100.000 euro***» (cfr. art. 34-*ter*, 1° comma, lettera g) del Regolamento Emittenti) dev'essere accompagnata da un **prospetto informativo**. La strutturazione, l'offerta e la consulenza relativa ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono inoltre sottoposti ai principi generali in materia d'intermediazione finanziaria (cfr. art. 25-*ter* TUF).

ESTENSIONE OGGETTIVA DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA | I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI («IBIPs») 4/5

RIASSUMENDO:

- il TUF reca oggi le definizione di "*prodotti d'investimento assicurativi*" e di "*prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione*" che per lo più si sovrappongono e in parte sembrano essere, tra loro, in rapporto di genere a specie;

- l'art. 25-*ter* TUF richiama l'applicazione degli artt. 21, 23 e 24-*bis* TUF di talché **l'offerta di un prodotto finanziario emesso dalle imprese di assicurazione integra la prestazione di un servizio d'investimento** e, dunque, richiede in capo all'offerente, i*nter alia*, di comportarsi con "*diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'**integrità dei mercati***" e prescrive che i relativi contratti siano predisposti per iscritto ***ad substantiam*** – a differenza delle altre tipologie di prodotti assicurativi, i cui contratti devono soltanto essere provati «*per iscritto*» (cfr. art. 1888, 1° comma, c.c.);

- disciplina d'offerta accompagnata da **prospetto informativo** per i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione di cui agli art. 29 e segg. del Reg. Emittenti (**che però reca anche disposizioni aggiuntive sul KID in relazione all'informativa precontrattuale standardizzata dei PRIIPs**);

- da ultimo, si segnala la nuova e ridondante definizione di «***prodotti finanziari assicurativi***» di cui all'art. 131 del nuovo Regolamento Intermediari, ai sensi del quale per tali devono intendersi le «*polizze e le operazioni di cui ai **rami vita III e V***» di cui all'art. 2, 1° comma del CAP, con esclusione dei PIP di cui al D. Lgs. n. 252/2005. Viene cioè fornita una nuova definizione della categoria già individuata dai «*prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione*».

ESTENSIONE OGGETTIVA DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA | I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI («IBIPs») 5/5

CONCLUSIONE: **DISCIPLINA DEL DOPPIO BINARIO**

- **regole speciali in base alle tipologie di prodotti assicurativi e**
- **differenziazione di disciplina e divisione di competenze tra le Autorità di vigilanza (CONSOB e IVASS) in base al canale d'intermediazione degli stessi prodotti assicurativi a prevalente contenuto finanziario**.

Oggi il TUF disciplina l'offerta di prodotti assicurativi di cui ai rami III e V quando questi siano distribuiti da banche, intermediari finanziari **e anche**, **direttamente**, **imprese di assicurazioni**, **applicando le regole della MiFID 2 e attribuendone la vigilanza alla CONSOB**.

La L. n. 163/2017 ha chiesto al Governo di superare tale riparto di competenze, prevendendo che l'IVASS non sia più competente sulle regole di comportamento che i distributori dovranno tenere nel caso di vendita dei prodotti IBIPs da parte delle banche e degl'intermediari finanziari*, mentre resterebbe competente con riferimento alle regole di comportamento in caso di vendita di prodotti IBIPs da parte d'imprese di assicurazione, agenti e *broker*, nonché per la vigilanza su tutte le disposizioni in materia di POG.

* L'art. 131, 1° comma, lettera b) del nuovo Regolamento Intermediari include tra «*i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa*» le SIM e le imprese d'investimento UE, le banche italiane e UE, gli intermediari finanziari non bancari iscritti all'albo *ex* art. 106 TUB e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Bancoposta, *«anche quando operano per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dipendenti, collaboratori o altri incaricati».*

REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E ORGANISMO PER LA TENUTA DEL REGISTRO

- L'art. 3, paragrafo 1, della IDD dispone che gli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio devono essere registrati presso un'Autorità competente nel proprio Stato membro d'origine.

- Di per sé, questa non è una novità, essendo ben nota, fin dall'entrata in vigore del CAP, l'organizzazione del **RUI** di cui all'art. 109 CAP in 5 distinte sezioni (agenti/*broker*/produttori diretti/banche, intermediari finanziari di cui all'art. 107 TUB, SIM e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Bancoposta/persone fisiche - collaboratori e incaricati degli intermediari iscritti nelle diverse sezioni).

- È invece una novità l'istituzione di un **Registro Unico Elettronico degli Intermediari transfrontalieri**, tenuto dall'EIOPA (cfr. art. 3, paragrafo 4, IDD).

- Altra novità importante, ai sensi del nuovo art. 108-*bis* che dovrebbe essere introdotto nel CAP secondo lo Schema di D. Lgs. di recepimento, è invece l'**Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi** posto sotto il controllo dell'IVASS, ma organizzativamente separato dall'Autorità di vigilanza (un po' come sul modello dell'**OAM** – Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi).

CONCLUSIONI PROVVISORIE 1/2

AVVERTENZA: in considerazione della mancata attuazione della IDD, molte delle conclusioni qui rassegnate non possono che essere provvisorie.

- La IDD innalza significativamente il livello di tutela del consumatore, **ma consolida a livello europeo molti principi già recepiti dalla regolamentazione assicurativa italiana**, ad es:
  - molte regole generali di comportamento (cfr. art. 17 IDD con art. 47 Reg. ISVAP n. 5/2006);
  - la disciplina in materia di conflitti d'interesse (cfr. art. 19 IDD con art. 48 Reg. ISVAP n. 5/2006);
  - le modalità di somministrazione dell'informativa precontrattuale (cfr. art. 23 IDD con art. 49 Reg. ISVAP n. 5/2006);
  - l'informativa in materia di conflitti d'interesse (cfr. art. 28 IDD con art. 50 Reg. ISVAP n. 5/2006);
  - l'adeguatezza dei contratti offerti (cfr. art. 30 IDD con art. 52 Reg. ISVAP n. 5/2006).

- Mobilità e **sempre maggiore permeabilità dei confini tra comparto finanziario e comparto assicurativo**.

CONCLUSIONI PROVVISORIE 2/2

- Auspicio che le assimilazioni e sovrapposizioni tra le due discipline, soprattutto con riferimento ai prodotti d'investimento assicurativi, non impediscano di definire delle regole **chiare**, **certe**, **coerenti** ed **efficaci a prescindere dal canale distributivo utilizzato**.

- Auspicio che le ripartizioni di competenze tra IVASS e CONSOB siano delineate (come anche indicato dalla L. n. 163/2017) **in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati**.

- Si resta in attesa dell'entrata in vigore delle modifiche al CAP e al TUF e dell'emanazione della (copiosa) normativa secondaria a cura dell'IVASS … sperando che la fatica dell'interprete possa almeno essere bilanciata dalla possibilità, per banche, compagnie e altri soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa, che il dettaglio e la «*granularità*» della normativa di settore consentano d'ingegnerizzare processi di vendita e controllo sempre più standardizzati ed efficaci.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

pietromassimo.marangio@grplex.com

La presente presentazione ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.
The only purpose of this presentation is to provide general information. It is not a legal opinion nor should it be relied upon as a substitute for legal advice

MILANO
Via Dante, 9

LONDRA
71, Central Street

BRESCIA
Piazza della Loggia, 5

www.grplex.com

GITTI AND PARTNERS